QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXIII n° 12 30 Giugno 2016

IN QUESTO NUMERO

1. Voucher: modificato il Jobs Act .

2. Legge di Stabilità 2016 – Welfare contrattuale – riflessi sulla retribuzione, fiscalità e contribuzione.

3. Caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura..

4. Falsi corsi di formazione.

5. Accordo FCA – Confagricoltura.

1) Voucher: modificato il Jobs Act .

Il Governo, nella riunione di venerdì 10 giugno u.s., ha approvato la bozza di schema di decreto legislativo che integra, ed in gran parte modifica, le disposizioni dei decreti legislativi del Jobs Act (decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2016); in particolare, aderendo alle pressioni sindacali, il Consiglio dei Ministri ha modificato le norma sui c.d. Voucher. Il sistema normativo definito dal D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 48 e 49) è stato sostanzialmente modificato, irrigidendo le regole e discriminando ulteriormente il settore agricolo.

DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI / PROFESSIONISTI

In primo luogo, similarmente a quanto avviene per il lavoro intermittente, la nuova norma prevede che il datore di lavoro / committente interessato alla prestazione con lavoro accessorio (appunto il voucher) è obbligato, almeno **60 minuti** prima dell'inizio del lavoro, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (il nuovo ente ispettivo previsto dal Jobs Act), mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici od il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

DATORI DI LAVORO AGRICOLI

I committenti imprenditori agricoli sono viceversa tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità sopra viste, i dati anagrafici od il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In secondo luogo, il settore agricolo è escluso dall'applicazione del limite previsto per i committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a euro 2.000 per ciascun committente. L'esclusione risulta motivata in ragione delle peculiarità del settore agricolo, in quanto l'utilizzo del voucher in agricoltura è già oggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad altri limiti (attività agricole di carattere stagionale); prestazioni da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni solo qualora iscritti regolarmente ad un corso di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari, ulteriormente è previsto per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro).

Pubblichiamo il testo della nuova normativa, come integrata dall'odierno decreto di modifica.

Art. 1 (Modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2015)

Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.»;

b) all'articolo 48, comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in agricoltura nei limiti di cui al comma 1, primo periodo, con riferimento:»;

c) all'articolo 49, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
(M. Mazzanti)

2) Legge di Stabilità 2016 – Welfare contrattuale – riflessi sulla retribuzione, fiscalità e contribuzione.

Come si ricorderà legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, comma 190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è intervenuta ridefinendo parzialmente le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Oltre alla norma sulla detassazione di produttività si segnala la possibilità, per il lavoratore, di scegliere beni e servizi (in esenzione d'imposta) in luogo della retribuzione di produttività, in concreto per la prima volta viene formulato il principio della sostituibilità, in materia retributiva, tra salario in denaro e beni o servizi. Ancora di rilevante si sottolinea la definizione del c.d. "welfare aziendale" volto ad incentivare l'attribuzione di servizi in favore del lavoratore aventi finalità socio-assistenziali (art. 51 del TUIR). Vediamo le principali novità.
Il legislatore persegue tali obiettivi attraverso un ampliamento del campo di applicazione oggettivo della disciplina dell'art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 TUIR, nella parte in cui si individuano gli elementi che riguardano il "welfare" e che non concorrono, anche parzialmente, a formare il reddito di lavoro dipendente.
La Legge di Stabilità 2016 opera, quindi, su due elementi:
1) **generalità** di opere e servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (cfr. art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR),
2) **servizi** specifici di educazione ed istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore di familiari, e servizi di assistenza ed a familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter) del TUIR).

Introdotta la possibilità di riconoscere i beni e servizi di cui sopra, attraverso **voucher** cartacei o elettronici (art. 51, comma 3-bis del TUIR).
In considerazione delle regole sulla "armonizzazione fiscale e contributiva", le novità della legge di stabilità hanno ricadute sia in merito agli aspetti di natura fiscale che a quelli di natura contributiva.
Per coloro i quali siano interessati ad approfondire la tematica innanzi riassunta, si informa che sul sito di Confagricoltura Bologna (http://www.confagricoltura.org/bologna/) è pubblicata una nota più completa sull'argomento.
(M. Mazzanti)

3) Caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Sottoscritto tra tutte le organizzazioni agricole, il Governo, alcune Regioni meridionali ed il microcosmo dell' associazionismo "assistenziale", il più che politicamente corretto "Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, denominato CURA – LEGALITÀ – USCITA DAL GHETTO", tale aulico strumento operativo è adattato, come recita il testo "nell'ambito della più ampia azione messa in atto dal Governo riguardante anche l'Istituto della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'art. 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116". In concreto, il protocollo ha carattere sperimentale, ed ha la forma dell'accordo – quadro.
Tale accordo quadro dovrà, quindi, essere adottato con le opportune modificazioni a livello territoriale, nelle province di bari, Caserta, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Ragusa e Reggio Calabria. Lo scopo dell'accordo quadro è quello di evitare, da un lato la possibile insorgenza di situazioni di rischio sanitario e dall'altro di contribuire alla promozione sul territorio dei princìpi inerenti la legalità del lavoro. Il protocollo tende poi in concreto a stimolare adeguati servizi di trasporto nelle aree rurali nonché a valorizzare ed incentivare le imprese che scelgano percorsi di legalità, ad attivare percorsi di integrazione delle popolazioni migranti. Vediamo in concreto il contenuto del protocollo, soprattutto in rapporto alle iniziative da porre in essere.
Il protocollo si prefigge di:

- portare ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore agricolo sollievo e cure idonee a prevenire l'insorgenza di

problematiche di ordine pubblico, e lo sviluppo di situazioni di grave rischio sanitario anche in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

- attivare servizi di informazione e di tutela finalizzati a promuovere legalità e sicurezza nei rapporti di lavoro con la presenza sul campo del personale ispettivo in collaborazione con le parti sociali sottoscrittrici del presente protocollo;
- negoziare e concludere accordi che promuovano concrete azioni, nei rapporti di lavoro, a garanzia delle condizioni di legalità nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante l'intervento del sistema della bilateralità, con particolare riferimento le problematiche del trasporto della manodopera da e verso i luoghi di lavoro;
- individuare e diffondere pratiche che, mediante il ruolo della contrattazione decentrata territoriale, valorizzino ed incentivino le attività economiche delle aziende agricole che scelgano legalità e sicurezza combattendo ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera;
- attivare percorsi di integrazione ed animazione socio-culturale che diffondano il rispetto tra le popolazioni migranti e quelle locali, consentendo di combattere anche sul piano culturale la segregazione e la creazione dei ghetti adiacenti o limitrofi al luogo di lavoro

Tutto ciò mediante le seguenti attività:

A) conclusione di specifiche convenzioni, anche per il tramite della contrattazione collettiva esercitata dalle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi in essere, relative all'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;

B) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

C) destinazione d'utilizzo di beni immobili disponibili ovvero confiscati alla criminalità organizzata ai fini dell' istituzione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari organizzati dalle competenti istituzioni anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore e con le parti sociali;

D) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e/o viveri di prima necessità per persone destinatarie degli interventi previsti dal protocollo;

E) potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori, nonché di promozione della cultura della salute e della sicurezza, da realizzarsi, anche in forma decentrata ed eventualmente in partenariato con le organizzazioni sindacali e datoriali, da personale delle DTL anche in collaborazione con personale Inail;

F) organizzazione di iniziative di animazione culturale e ricreativa finalizzate alla conoscenza reciproca, all' integrazione culturale e sociale per le persone destinatarie degli interventi previsti dal protocollo, nonché di iniziative in onore della memoria delle vittime del caporalato;

G) sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;

H) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;

I) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative;

J) attività volte a dar luogo a forme di intervento pubblico/privato nel collocamento della manodopera, anche per mezzo di agenzie autorizzate o tramite la bilateralità in collaborazione con i centri per l'impiego, con la possibilità di fornire anche l'attività di trasporto dei lavoratori nel tragitto casa/lavoro;

K) sperimentazione dell'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di - urgente ed indifferibile - necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori stagionali;

L) creazione di punti di ritrovo attrezzati a ludoteca per l'animazione dei minori, creando stabilmente luoghi in cui svolgere attività di incontro, animazione, sport, alfabetizzazione per tutti i minorenni;

M) istituzione di corsi di lingua italiana, ciclofficina, piccola falegnameria, pizzaiolo, florovivaismo, sicurezza sul lavoro anche per periodi precedenti o successivi l'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo;

N) sperimentazione di bandi per promuovere l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri, mirandosi con ciò ad impedire la creazione di insediamenti spontanei caratterizzati da condizioni degradate e rischiose;

O) creazione di centri di ascolto e di supporto, anche tramite la presenza di mediatori culturali e psicologi.

In sostanza, pochi soldi a disposizione in rapporto agli obiettivi, tanto multiculturalismo "un tanto al chilo", buonismo a piene mani. Intanto, per i datori di lavoro agricolo si sta cucinando un altro piatto letale. In attuazione del Jobs Act, infatti, dal 1° gennaio 2017, le aziende agricole saranno obbligate a tenere online, con modalità telematiche presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex art. 15 del D.Lgs. n. 151del 2015), il libro unico del lavoro (L.U.L.).

Con tale misura, gli agricoltori datori di lavoro italiani metteranno mensilmente a disposizione della Pubblica Amministrazione la registrazione delle presenze, unitamente a tutti i dati contenuti nel prospetto di paga (cedolino / busta paga) del lavoratore e senza possibilità di modifica del L.U.L. medesimo (in caso di errore), se non attraverso una procedura particolare.
Parallelamente in Senato è all'esame il famigerato Disegno di legge 2217, contenente ulteriori aggravi normativi e rischi potenziali.
Non meno pericolose sono le proposte in corso di elaborazione: in materia di "indici di congruità" (che assomigliano molto alle tabelle ettaro coltura) ed agli imponibili di manodopera, per tacere della proposta, sostenuta a spada tratta dall'I.N.P.S., di passare dal sistema DMAG (denunce trimestrali) al sistema UNIEMENS, con denunzie e pagamenti mensili. In sostanza, nuovi aggravi di burocrazia e di costi (si stima in circa 100 milioni di euro il costo burocratico indotto a carico ex novo delle aziende agricole italiane) e dei rischi (anche penali).
Altro che protocollo … .
(M. Mazzanti)

4) Falsi corsi di formazione.

Organizzavano nel Modenese corsi di formazione di nessun valore che vendevano agli agricoltori: corsi non autorizzati, né riconosciuti, che avevano un certificato timbrato e firmato da un medico inesistente e l'organizzatore che si spacciava per ingegnere. Soprattutto, la formazione si faceva a tavola: i corsi si riducevano a una mangiata al ristorante con escursioni anche in Toscana e qualche minuto di spiegazione "pro forma".
Per questi motivi, tre imputati sono accusati di associazione a delinquere per i falsi certificati e sostituzione di persona. Pochi giorni orsono sono comparsi davanti ai giudici per l'inizio di un processo su fatti contestati dal 2013.
La vicenda, che in aula ha iniziato a delinearsi con le prime testimonianze, nasce a **Bomporto** in uno studio privato di consulenza aziendale.
Lì era costituita la società cooperativa (che oggi risulta in liquidazione) che promuoveva la consulenza sulla sicurezza e sull'igiene dei posti di lavoro e soprattutto corsi di formazione. I clienti erano agricoltori che avevano bisogno di essere riconosciuti trattoristi o esperti in particolari macchinari (movimento terra, gru, carrelli elevatori).
Ma secondo la guardia di finanza di Carpi e il procuratore che segue personalmente la pubblica accusa in aula, detta società non aveva nessuna abilitazione o accredito per rilasciare attestati e diplomi in base agli accordi Stato-Regione del 2012.
Dopo alcune segnalazioni, le fiamme gialle hanno scoperto che alcuni agricoltori avevano presentato attestati di formazione che risultavano senza valore. Alcuni esibivano ricevute di pagamento per corsi che presentavano irregolarità di emissione e datazione.
Da quanto ricostruito dalla Procura, questi corsi finivano spesso con una bella mangiata in un ristorante in Emilia o in Toscana.
Cene affollate da troppi partecipanti, molti di più di quelli previsti dalla legge per partecipare ad un corso di formazione. I ritrovi avvenivano in locali privi di salette attrezzate per le spiegazioni teoriche e ancor meno per prove tecniche, ma che si prestavano, tra un piatto e l'altro, a corsi ridotti a pochi minuti di "infarinatura" nei quali si spiegava l'argomento del corso e poi, dopo il dessert, si consegnava l'attestato. Il pezzo di carta aveva un costo: da 50 in su.
L'attestato di frequenza alla lezione di primo soccorso era firmato e timbrato da un medico inesistente, secondo la finanza.
Anche l'organizzatore si spacciava per ingegnere senza esserlo, secondo le indagini. Insomma, questi agricoltori pagavano per avere carta straccia. Documenti falsi, secondo la Procura, e soprattutto non utilizzabili.

5) Accordo FCA – Confagricoltura.

Confagricoltura ha di recente stipulato una convenzione con FCA (Fiat - Chrysler Automobilies) contenente condizioni speciali d'acquisto riservata a soci e dipendenti di Confagricoltura, per autoveicoli dei marchi FIAT, LANCIA, Alfa Romeo, JEEP e FIAT Professional (trasporto merci).
L'accordo è valido per tutti i concessionari sul territorio italiano, sino al 31/12/2016 e prevede sconti da un minimo del 12,5% ad un massimo di oltre il 30%.
Per ogni ulteriore informazione in merito, e per prendere visione dell'accordo, potete contattare i nostri uffici di zona.

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice **Confagricoltura Bologna** - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: ***www.confagricoltura.org/bologna***